

DOMANDE FREQUENTI SU T&R DPR N. 120/2017

Sigle utilizzate:

DU: Dichiarazione di Utilizzo (Allegato 6 al DPR)

DAU: Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (Allegato 8 al DPR)

Allegato 6 – dichiarazione di utilizzo (DU)

- **Chi può redigere la DU?**
Solo ed esclusivamente il produttore, ovvero il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo (rif. art. 21 c. 1).
- **Tempi di utilizzo: è ammissibile indicare nella dichiarazione di utilizzo (DU), in via cautelativa, come tempo per il riutilizzo del materiale un anno e poi presentare DAU a fine lavori anche molto tempo prima dell'anno senza alcuna presentazione di DU modificata?**
Sì;
- **Qual'è il termine di validità della dichiarazione di utilizzo (DU) di cui all'art. 21?**
Il termine di validità si ricava dalla data indicata nella sezione E nella riga “*data presunta di ultimazione attività di utilizzo*”. Nel caso di più siti di utilizzo deve essere inserita la data relativa al completamento dei lavori di utilizzo del sito che presenta la durata maggiore.
- **Quante volte possono essere modificati i tempi di scavo e di riutilizzo?**
Per quanto riguarda le date di inizio e fine scavo, trattandosi di modifiche non sostanziali, queste possono essere effettuate anche più di due volte. I tempi previsti per l'utilizzo (dati inseriti nella riga “*data presunta di ultimazione attività di utilizzo*”) possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.
- **Dopo una modifica della DU relativa ai siti o agli impianti di utilizzo devo attendere 15 giorni per la ripresa dei lavori?**
Sì. Prima di poter gestire le terre e rocce da scavo in conformità alle modifiche introdotte devono trascorrere 15 giorni. Quindi le operazioni di utilizzo in atto non soggette a modifica possono proseguire attendendo 15 giorni prima di trasferire i materiali nei nuovi siti o impianti di utilizzo.
- **Se si hanno più siti di destino come si deve compilare la DU?**
La sezione D deve essere compilata tante volte, quanti sono i siti di destino;
- **Come deve essere compilata la sezione E ?**
La sezione E va compilata una sola volta anche nel caso di più schede D. In particolare la “*Data di presunta ultimazione attività di utilizzo*” deve essere riferita all'utilizzo che prevede i tempi più lunghi.
- **E' possibile avere il protocollo di ogni DU o DAU trasmesso?**
Sì. La segreteria di regola trasmette la ricevuta di protocollazione per ogni modulo ricevuto, in analogia con quanto precedentemente fatto per i MOD1/MOD2 ;
- **Cosa deve essere indicato come tipologia di impianto e materiale prodotto (destinazione a sito produttivo)?**
Non vi sono istruzioni specifiche nella norma, basta indicazione generica dell'impianto (impianto di lavorazione inerti, impianto presso attività estrattiva) e dei prodotti (sabbia, ghiaia, etc.);
- **Come va indicato il quantitativo di materiale destinato ad un impianto di lavorazione (sezione D punto 2), considerato che il modulo non prevede tale casella?**

In attesa della modifica dell'Allegato 6 da parte del Ministero, l'APPA ha predisposto una pagina integrativa in cui inserire tali informazioni che costituiscono un errore materiale nel modulo originale. La pagina è posizionata in fondo all'ultima pagina dell'Allegato 6 scaricabile dal sito APPA.

- Nella sezione D (dati del sito di destinazione) punto 1 è richiesta la “*Destinazione urbanistica (da PRG) del sito di Produzione*”, dove va indicata la destinazione del sito di utilizzo?

In attesa della modifica dell'allegato 6 da parte del Ministero, l'Appa ha predisposto una pagina integrativa in cui inserire tali informazioni che costituiscono un errore materiale nel modulo originale. La pagina è posizionata in fondo all'ultima pagina dell'Allegato 6 scaricabile dal sito APPA.

- Nella sezione E, ultima riga “*Estremi atto autorizzativo dell'opera*” devo mettere l'atto relativo all'opera da cui originano le terre o all'opera in cui vengono impiegate?

In entrambi i casi è un dato doppio, in quanto già richiesto nelle precedenti sezioni del modulo. Nella sezione E si ritiene che sia più appropriato comunque indicare gli estremi dell'atto autorizzativo relativo al sito di destino, correlato alla “data presunta di ultimazione attività di utilizzo” inserita nella riga precedente.

- Come deve essere calcolato il quantitativo da inserire nella voce “*Quantità di materiale da scavo destinata all'utilizzo*”

Deve essere inserito il volume in metri cubi del materiale da scavo che si prevede di gestire come sottoprodotto, calcolato in base alle sezioni di progetto e tenendo conto dell'aumento volumetrico relativo alla natura del materiale scavato.

- La riduzione dei quantitativi scavati va comunque comunicata anche se non costituisce modifica sostanziale?

Non è esplicitamente previsto nel DPR ma si ritiene opportuno comunque aggiornare il DU per mantenere la veridicità di quanto dichiarato.

Allegato 7 – documento di trasporto

- E' possibile modificare l'allegato 7 per poter utilizzare un unico modulo per più viaggi eseguiti da un unico mezzo?

No, i moduli sono modificabili solo con decreto ministeriale.

- L'allegato 7 va compilato anche nel caso di trasporto dal sito di deposito provvisorio al sito di destino?

Si.

- Quando va compilato il documento di trasporto?

L'allegato 7 va compilato per qualsiasi trasporto del materiale da scavo qualificato sottoprodotto fuori dal sito. Nel caso di trasporto da deposito provvisorio a sito di destinazione nella “sezione A” dell'allegato 7 come sito di produzione si deve intendere il sito di deposito provvisorio. Il sito di origine del materiale rimane individuabile dalla data e numero di protocollo indicati nella casella: “*Estremi del piano di utilizzo o delle dichiarazioni di cui all'articolo 21*”.

- Serve un altro documento per il trasporto dei materiali da scavo (DDT normale)?

No.

Allegato 8 – dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU)

- Come va compilata la DAU nel caso di più siti o impianti?

Nella dichiarazione è prevista la possibilità di inserire un solo sito o un solo impianto di lavorazione. Nel caso di più siti o impianti andranno compilati più volte i punti 1) o 2), a seconda del caso, relativi ai diversi siti di utilizzo, presenti nella parte dichiarativa del modulo.

- **Se non viene presentata la conclusione dei lavori di utilizzo con la DAU entro i termini di validità indicati nella DU, cosa succede al materiale già utilizzato nei diversi siti di utilizzo o impianti di lavorazione?**

L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti assoggettandoli quindi alla normativa sui rifiuti, con le relative conseguenze penali ed amministrative. In particolare, la condotta è suscettibile di configurare il reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), al quale, in caso di assenza di danno o di pericolo di danno per l'ambiente, è possibile applicare la procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi della parte sesta bis del medesimo D.Lgs. 152/2006: la predetta procedura estintiva comporta l'assolvimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e il pagamento del quarto del massimo dell'ammenda prevista (ossia, per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, 6.500 euro). Si precisa che, con riferimento ai cantieri per i quali è richiesta la dichiarazione di utilizzo, il termine di validità coincide con la "data presunta ultimazione attività di utilizzo" indicata nell'allegato 6 del D.P.R. 120/2017. Qualora non si sia certi di concludere i lavori in tale data è necessario richiedere la proroga. In alternativa al termine presunto può essere indicato il termine massimo di validità della concessione edilizia.

Situazioni di emergenza

- **Come si possono gestire i materiali derivanti da scavi nell'ambito di situazioni di emergenza?**

Ferme restando le imprescindibili condizioni di urgenza e contingibilità, il sindaco può emettere ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 91 del TULP per consentire il "*ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti,, o, comunque a speciali interventi al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente*". Nell'ordinanza verrà demandato ad un tempo successivo la gestione dei materiali (come sottoprodotti o rifiuti secondo le norme vigenti) a partire dal sito di deposito provvisorio, indicando un arco temporale congruo entro cui valutare e decidere la destinazione del materiale.

Materiali rimossi dagli alvei di fiumi, torrenti e laghi

- **I materiali rimossi dagli alvei di fiumi, torrenti e laghi possono essere gestiti in base al nuovo DPR 120/2017?**

Per una trattazione completa si rimanda al manuale: "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" consultabile al [link](#)

Fondi naturali

- **L'art. 20 comma 2 stabilisce che dove per fenomeni di tipo naturale sono superate le CSC i valori di fondo naturale rappresentano le nuove CSC. Secondo il DPR 120/17 valori di fondo naturali vanno definiti come previsto nell'art. 11. Come ci si comporta per gli scavi all'interno della macroarea in cui non c'è un valore riconosciuto?**

Vale la deliberazione 1666 del 2009 in base alla quale i valori riscontrati rappresentano le nuove CSC.

Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo

- Quali sono i parametri da analizzare?

Facendo riferimento a quanto previsto dall'allegato 4 del DPR, secondo l'APPA deve essere fatta una valutazione caso per caso in funzione della storia e dell'ubicazione del sito, includendo comunque come parametri minimi da analizzare i metalli e gli idrocarburi C>12.

- E' obbligatorio il test di cessione?

Le terre e rocce da scavo non devono costituire fonte di contaminazione per le acque sotterranee (art.20) e quindi andrà valutato caso per caso, in base alla natura dei suoli presenti nel sito di origine e delle caratteristiche idrogeologiche del sito di destino, la necessità di eseguire tale test.

- Quanti campioni devono essere prelevati?

Per una trattazione completa si rimanda al manuale: "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" consultabile al [link](#)

Riutilizzo in sito

- É obbligatorio caratterizzare il materiale come da Allegato 4 per poterlo riutilizzare in sito (art. 24)?

Si. La norma prevede che la non contaminazione venga verificata ai sensi dell'allegato 4. Per quanto riguarda il set analitico minimo, si rimanda alla relativa FAQ. Nel caso di opere sottoposte a VIA o AIA la norma prevede la presentazione di un Piano preliminare di utilizzo in sito.

Riporto

- Come ci si deve comportare in presenza di materiali di riporto?

Per la gestione come sottoprodotti le terre e rocce da scavo devono rispettare il contenuto massimo di materiali di origine antropica pari al 20%, oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale (sulla sostanza secca al passante ai 2 cm). Inoltre le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (sul tal quale). Se la presenza di materiali di origine antropica supera il 20% il materiale non può essere gestito come sottoprodotto.

Per una trattazione completa si rimanda al manuale: "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" consultabile al [link](#)